

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Mercoledì, 13 luglio 1927 - ANNO V

Numero 160

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. — Ancona: G. Fogola. — Aosta: Libreria sorelle De Giorgis. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Avellino: C. Lepirino. — Bari: Fratelli Favia. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I. — Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Italiane. — Brescia: E. Castoldi. — Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. — Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Carrara: Libreria Bains. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Castrogiovanni: G. Buscemi. — Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: C. Nani e C. — Cremona: Libreria Sonzogno. — Cuneo: G. Salomone. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: «Dante Alighieri» di G. Dolcetti. — Foggia: G. Pilone. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. — Mantova: Arturo Mondovi. — Matera: Riccardi Francesco. — Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirolo; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. — Novara: R. Guaglio. — Nuoro: Ditta Malgaroli Giulio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: D. Viannini. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: Rodope Gennari. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite. — Pistoia: Ditta Alberto Pacinotti. — Pola: E. Schmidt. — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Rieti: A. Tommasetti. — Roma: Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. — Rovigo: G. Marin. — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. — Sassari: G. Ledda. — Savona: P. Lodola. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zucchi. — Spezia: A. Zacutti. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli. — Udine: P. Miani e C. — Varese: Mai e Mainati. — Vercelli: B. Cornale. — Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). — Verona: R. Cabbianca. — Vicenza: G. Galla. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. de Schonfeld. — Bengasi: Libreria F. Russo. — Tripoli: Libreria Fichera. — Asmara: A. e F. Cicero. — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1451. — LEGGE 30 giugno 1927, n. 1144.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, relativo alla integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi in acciaio. Pag. 2926
1452. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1145.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi. Pag. 2926
1453. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1148.
Riordinamento della circolazione monetaria metallica. Pag. 2926
1454. — REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 1048.
Disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato. Pag. 2927
1455. — REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 1149.
Norme per l'assegnazione di personali di altre Amministrazioni presso il Ministero delle colonie. Pag. 2930
1456. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1146.
Contributo dello Stato all'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma. Pag. 2931

1457. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1147.
Disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso. Pag. 2931

1458. — REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1058.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare «Pietro Tenerani», in Carrara. Pag. 2931

1459. — REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 1059.
Autorizzazione alla Regia università di Palermo ad accettare un lascito disposto in suo favore. Pag. 2931

- REGIO DECRETO 23 giugno 1927.
Nomina di un membro nel Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza della Regia avvocatura generale erariale. Pag. 2932

- REGIO DECRETO 30 giugno 1927.
Riduzione dell'assegno a favore del direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina. Pag. 2932

- DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1927.
Riduzione del limite di quantità per l'alcool destinato alla fabbricazione dei dentifrici. Pag. 2932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Errata-corrige. Pag. 2932
Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 2932

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1451.

LEGGE 30 giugno 1927, n. 1144.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, relativo alla integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi in acciaio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, relativo alla integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi in acciaio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1452.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1145.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, che dà facoltà agli assuntori dei servizi marittimi di cedere la sovvenzione governativa, per procurarsi il finanziamento occorrente per le nuove costruzioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — GIURIATI —
BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1453.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1148.

Riordinamento della circolazione monetaria metallica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1862, n. 788, sulla unificazione del sistema monetario italiano, e le successive disposizioni regolanti la materia;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, concernente la cessazione del corso legale ed il ritiro delle monete di argento da 2 lire, da 1 lira e da 50 centesimi;

Visto che il termine assegnato per il ritiro di dette monete è stato con successivi decreti prorogato sino a nuovo ordine, e riconosciuta la necessità di stabilire definitivamente il termine per il cambio delle monete medesime e per la loro prescrizione;

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1631, col quale venne autorizzata la fabbricazione e l'emissione di nuove monete di argento da L. 10 e da L. 5;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento della circolazione metallica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete di argento da L. 2, da L. 1 e da 50 centesimi di conio nazionale, che non saranno presentate alle casse dello Stato, per il cambio con altra valuta avente corso legale nel Regno, entro il 30 settembre 1927 saranno prescritte.

Art. 2.

Gli scudi di argento da L. 5 cesseranno di avere corso legale col giorno 30 settembre 1927.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per il ritiro dalla circolazione delle monete stesse e per la loro prescrizione.

Art. 3.

Decorsi i termini di cui agli articoli precedenti, e verificatasi la prescrizione delle monete di cui trattasi, sarà senz'altro vietata la circolazione delle monete stesse.

Sarà anche proibito a chiunque, dopo i suddetti termini, di raccogliere, incettare e detenere, comunque, i predetti scudi da L. 5, nonché le monete divisionali di argento da L. 2, 1 e centesimi 50, salvo per gli esemplari detenuti in numero limitato, per raccolte o collezioni.

I trasgressori di tale divieto subiranno la confisca delle monete di cui venissero trovati in possesso e saranno inoltre passibili delle penalità sancite negli articoli 1, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550.

Art. 4.

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di monete di argento da L. 20 per un valore nominativo di 700 milioni di lire, in sostituzione di eguale contingente di biglietti di Stato da L. 10 e da L. 5.

Art. 5.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso e di titolo, il diametro, il contorno e le impronte della nuova moneta da L. 20, nonchè tutte le modalità inerenti alla sua coniazione, emissibilità ed emissione, saranno fissate con successivo Nostro decreto, su proposta del Ministro per le finanze.

Art. 6.

Per la coniazione delle monete di cui all'art. 4 del presente decreto, potrà essere utilizzato il metallo che verrà ricavato dalla demonetazione dei vecchi tipi di monete di argento di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposti i prelevamenti dalla Regia tesoreria delle monete di argento fuori corso e saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 30. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1454.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 1048.

Disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'uso dell'emblema predetto;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'in-

terno, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'emblema del Fascio Littorio, da usarsi dalle Amministrazioni dello Stato, deve essere caricato in palo, con la scure abbassata, sul bianco di uno scudo sannitico interzato in palo di verde, di bianco, di rosso; cimato dall'aquila romana.

Art. 2.

Le pubbliche Amministrazioni autorizzate a far uso dello stemma dello Stato devono innalzare l'emblema del Fascio Littorio accollato ed a sinistra degli stemmi prescritti dal R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282.

L'emblema del Fascio Littorio può, anche, essere collocato staccato ed a sinistra degli stemmi predetti.

Art. 3.

Il grande sigillo dello Stato, i sigilli delle Amministrazioni statali e quelli dei notai debbono portare impresso, accollato ed a sinistra degli stemmi prescritti dalle vigenti disposizioni, l'emblema del Fascio Littorio.

I sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti con altri della foggia stabilita dal presente decreto.

Art. 4.

Il primo capoverso dell'art. 64 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Il distintivo del podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dallo stemma Reale e dall'emblema del Fascio Littorio, da portarsi cinta intorno ai fianchi ».

All'allegato n. 6 al regolamento indicato nel comma precedente, è sostituito l'allegato n. 5 al presente decreto.

Art. 5.

La foggia dell'emblema del Fascio Littorio, a solo, ed accollato, è effigiata nelle tavole unite al presente decreto, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V


VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.


Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 144. — FERRETTI.

TAVOLA I.




Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

TAVOLA II.




Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

TAVOLA III.



Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
MUSSOLINI,

TAVOLA IV.



Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
MUSSOLINI,

ALLEGATO n. 5.

La fascia del Podestà deve portare ricamato sulla faccia anteriore del lembo destro il piccolo stemma (senza manto), di cui all'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, e sulla faccia anteriore del lembo sinistro l'emblema del Fascio Littorio nella forma prescritta dal presente decreto.

Lo stemma e l'emblema devono avere dimensioni proporzionate alla larghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.

La fascia deve terminare con una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri 2 e della larghezza di centimetri 8.

Tra la frangia e la parte inferiore dello stemma e dell'emblema deve intercorrere tanta distanza, quanta ne esiste tra il margine laterale dello scudo e l'orlo della sciarpa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:
MUSCOLINI.

Numero di pubblicazione 1455.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 1149.

Norme per l'assegnazione di personali di altre Amministrazioni presso il Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 4 del Nostro decreto 31 dicembre 1922, numero 1826;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1925, che determina il numero degli impiegati civili e militari di altre Amministrazioni dello Stato, occorrente per le particolari esigenze di alcuni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale;

Visto il Nostro decreto 23 dicembre 1923, n. 3092, sull'ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli;

Considerato che in seguito alla nuova ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali, disposta col Nostro decreto 18 novembre 1926, n. 1941, è necessario apportare modificazioni al numero degli impiegati suddetti, anche per conseguire unità e speditezza di servizi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli impiegati civili e militari di altre Amministrazioni occorrenti per le peculiari esigenze di taluni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale è stabilito come segue:

1 colonnello del Regio esercito di stato maggiore o in servizio di stato maggiore, capo dell'Ufficio militare del Ministero delle colonie;

1 maggiore o tenente colonnello del Regio esercito di stato maggiore o in servizio di stato maggiore, sotto capo dell'Ufficio militare suddetto;

3 ufficiali inferiori del Regio esercito, di arma combattente di cui uno dell'arma di artiglieria;

1 maggiore o tenente colonnello del Regio esercito del corpo di commissariato (può essere anche di amministrazione);

1 maggiore o tenente colonnello del Regio esercito del corpo di amministrazione;

1 ufficiale inferiore del Regio esercito del corpo di amministrazione;

1 capitano di corvetta della Regia marina;

1 ufficiale inferiore della Regia aeronautica avente grado di comandante di squadriglia;

1 ufficiale inferiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale avente grado di comandante di centuria o di capo manipolo;

1 ufficiale superiore di porto;

1 ufficiale inferiore di porto;

1 funzionario del ruolo delle dogane;

1 funzionario amministrativo del Ministero dell'istruzione;

1 funzionario del ruolo delle imposte dirette;

1 ispettore superiore del Genio civile;

1 ingegnere del Genio civile;

1 assistente del Genio civile;

1 funzionario dell'Ispettorato generale delle ferrovie di grado non inferiore ad ispettore capo;

1 funzionario del gruppo A del ruolo delle poste;

2 funzionari del gruppo B del ruolo delle poste.

I funzionari ed ufficiali suddetti sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie sotto l'osservanza delle norme contenute nell'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Gli ufficiali del Regio esercito, che alla data del presente decreto sono in servizio al Ministero delle colonie, ma dovranno essere sostituiti da altri di arma o corpo diverso, rimarranno ivi in funzioni fino a che non saranno rimpiazzati da quelli contemplati dal presente decreto.

Art. 2.

Nella tabella di formazione del deposito centrale per le truppe coloniali annessa al Nostro decreto 29 dicembre 1923, n. 3092, è soppresso il posto di maggiore.

Art. 3.

Il Nostro sopracitato decreto 31 dicembre 1925 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSCOLINI — FEDERZONI — VOLPI —
CIANO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1927 - Anno V.

Atti del Governo, registro 262, foglio 31. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1456.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1146.

Contributo dello Stato all'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 agosto 1926, n. 1408, con il quale fu eretto in ente morale l'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma;

Veduto il Nostro decreto 20 gennaio 1927, n. 71;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assegnare al predetto Istituto, per l'esercizio 1927-28, adeguati mezzi pel raggiungimento dei suoi fini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma verrà corrisposto, per l'esercizio 1927-28, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un contributo di L. 200,000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare al predetto stato di previsione le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 262, foglio 28. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1457.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1147.

Disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo di legge del registro;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alla registrazione degli atti in caso d'uso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga di quanto è diversamente disposto dall'art. 2, n. 2, della legge del registro, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si ha caso d'uso degli atti quando essi siano riportati in tutto od in parte, ovvero inseriti, tanto negli atti pubblici o privati soggetti a registrazione, quanto negli atti delle cancellerie giudiziarie o delle pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 262, foglio 29. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1458.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1058.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Pietro Tenerani », in Carrara.

N. 1058. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Pietro Tenerani », in Carrara, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1459.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 1059.

Autorizzazione alla Regia università di Palermo ad accettare un lascito disposto in suo favore.

N. 1059. R. decreto 28 aprile 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Palermo viene autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal dott. Antonio Mosella, per la istituzione di un premio annuo da conferirsi all'autore del miglior lavoro su una delle malattie del ricambio materiale.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1927 - Anno V.

